

REGOLAMENTO

PER L'ACCERTAMENTO E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1

- Fattispecie sanzionate -

1. Gli illeciti amministrativi accertati dal personale del Servizio Guardiaparco – Polizia Giudiziaria dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 10 ottobre 1997 n. 29, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da € 259,00 ad € 2.590,00, salvo successivi adeguamenti disposti *ex lege*.

2. Sono punite le violazioni dei provvedimenti emanati dall'Ente Parco nell'esercizio delle titolarità di cui alla legge n 394/91, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, nazionale e/o regionale, in materia penale.

Art. 2

- Capacità di intendere e di volere -

1. Non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all'art. 1 del presente Regolamento chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

2. Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del comma precedente, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art.3

- Elemento soggettivo-

1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4

- Cause di esclusione della responsabilità -

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5

- Concorso di persone -

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6

- Solidarietà -

1. Il proprietario della cosa che serva o fu destinata a commettere la violazione o in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro al sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7

- Non trasmissibilità dell'obbligazione -

1. L'obbligazione a pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8

- Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative -

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Art. 9

- Comportamento recidivo -

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

Art. 10

- Atti di accertamento -

1. Gli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ed all'imposizione delle relative sanzioni, sono il personale del Corpo Forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale, nonché del personale di vigilanza dell'Ente Parco.

2. I soggetti di cui al primo comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ogni altra operazione tecnica.

3. Possono altresì procedere al sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

4. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni, previa autorizzazione motivata della competente Autorità Giudiziaria e salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento tipizzati dalle leggi vigenti.

Art. 11

- Contestazione e notificazione -

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Ente Parco con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione.
5. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 12

- Pagamento in misura ridotta -

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Le spese di notifica e di istruttoria delle sanzioni amministrative degli illeciti accertati dal

servizio Guardiaparco sono quantificate nella somma di € 10,00.

Art. 13

- Obbligo del rapporto -

1. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Regolamento, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, devono presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Direzione dell'Ente Parco.

Art. 14

- Ordinanza-ingiunzione -

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ente Parco scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti.

2. L'Ente Parco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza del Direttore, motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente, altrimenti il Direttore emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia quantificate in € 5,00 al giorno, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca a termine di atti con valore di legge.

4. Il pagamento è effettuato all'ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dal presente Regolamento, del pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, al Direttore. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

5. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione ai sensi dell'art 22 della legge 689/81 o, nel caso in cui venga proposta opposizione, dopo il passaggio in giudicato

della sentenza che ha rigettato l'opposizione stessa, ovvero dopo che l'ordinanza con la quale venga dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto sia diventata inoppugnabile o ancora, dopo che venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso queste ultime.

Art. 15

- Applicazione dell'art. 16 della L 689/81 -

1. Se non esplicitamente previsto dalla norma violata, nel caso in cui il trasgressore non ha provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative elevate dall'organo accertatore ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 e non ha presentato scritti difensivi, gli importi previsti nelle successive ingiunzioni di pagamento, salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, sono:

a) pari al doppio della sanzione applicata in misura ridotta e comunque non oltre il massimo.

b) in caso di reiterazione di violazione amministrativa ai sensi dell'art. 8-bis della legge 689/81, la somma richiesta con l'ingiunzione di pagamento è pari all'importo massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

c) per tutti i comportamenti nei quali il trasgressore con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, la somma richiesta con l'ingiunzione di pagamento è pari all'importo massimo della disposizione più grave violata.

2. Nel definire l'importo, nell'ordinanza ingiunzione, in tutti i casi non riconducibili al comma precedente, si tiene conto di quanto previsto dagli artt. 8, 8-bis e 11 della legge 689/81, facendo riferimento agli scritti difensivi trasmessi dall'interessato ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 689/81 e agli elementi segnalati dal rapporto dell'organo accertatore previsto dall'art. 17 della stessa legge.

3. Nel caso di cui al comma 1, se dal rapporto previsto dall'art. 17 della legge 689/81 emerge la particolare gravità o tenuità della violazione, nel definire l'importo dell'ordinanza-ingiunzione si tiene conto di quanto previsto dagli artt. 8, 8-bis e 11 della legge 689/81.

4. All'importo dell'ordinanza-ingiunzione vengono sommate le spese sostenute dall'Ente per l'istruttoria e la notifica del verbale di accertamento di violazione amministrativa e della successiva ordinanza-ingiunzione, quantificati nella somma di € 10,00.

Art. 16

- Sequestro -

1. Il sequestro amministrativo, sanzione amministrativa accessoria, può essere effettuato:
 - a) sulle attrezzature, armi o materiali utilizzati per commettere la violazione;
 - b) sul bene oggetto della violazione, che sarà consegnato all'Ente Parco per l'alienazione e/ o la distruzione.
2. Quando si è proceduto al sequestro amministrativo, per il tramite del Servizio Guardiaparco, del C.T.A.-C.F.S. o di personale con qualifica competente, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla competente autorità, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
3. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Direttore dell'Ente Parco può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, quantificate in € 5,00 al giorno, a chi prova di averne diritto e ne faccia istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
4. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto, e comunque entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 17

- Sanzioni amministrative accessorie -

1. Il Direttore dell'Ente Parco, con l'ordinanza-ingiunzione può applicare come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti o dal presente regolamento per le singole violazioni.
2. Il Direttore può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

Art. 18

- Pagamento rateale della sanzione pecuniaria -

1. Il Direttore dell'Ente Parco, può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,50 in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

3. Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni fornite dall'Ente Parco.

Art. 19

- Esecuzione forzata -

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Direttore dell'Ente Parco procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal Codice di Procedura Civile, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.

2. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 20

- Devoluzione dei proventi -

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 5 della legge regionale 29/1997, e dell'art. 16, comma 1, lettera h della legge quadro 394/91, i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei piani e nei regolamenti nonché dei provvedimenti emanati dall'Ente di gestione, sono devoluti all'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani.

2. I proventi derivanti da sanzioni elevate dagli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni così come individuati all'art. 10, comma 1, del presente regolamento, devono essere devoluti all'Ente Parco.

3. Le spese di istruttoria e notifica di verbali di contestazione di violazioni di disposizioni contenute in leggi e regolamenti di altri Enti, accertate dal Servizio Guardiaparco, devono essere rimborsate all'Ente Parco, così come quantificate nell'art. 12, comma 2 del presente regolamento.

Art. 21

- Prescrizione -

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dal Codice Civile.

Art. 22

- Altre disposizioni regolamentari emanate dall'Ente -

1. Alle violazioni delle disposizioni dettate dagli altri Regolamenti adottati dall'Ente Parco, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli stessi Regolamenti.

Art. 23

- Rinvio -

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge 689/81, dalla L.R. Lazio 6 agosto 1999 n. 14 e dalle altre normative vigenti.

Art. 24

- Disposizioni finali -

1. L'Ente Parco si riserva la possibilità di modificare il presente regolamento allo scopo di adeguarlo a sopravvenute esigenze o con la finalità di migliorarlo rispetto ai vincoli di tutela dell'area naturale protetta .
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della affissione all'Albo dell'Ente.
3. I dati personali forniti dagli istanti saranno raccolti e trattati con modalità di tipo cartaceo ed elettronico ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.

TABELLA

**Fatto salvo quanto specificatamente autorizzato dall'Ente Parco,
nonchè quanto disposto dalle normative nazionali e regionali,
si elencano le sanzioni amministrative del presente Regolamento**

1. Inottemperanza in ordine ai provvedimenti adottati dall'Ente Parco da € 259,00 ad € 2.590,00;
2. raccolta e danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso con le attività di produzione agricola, di cui all'art.2135 c.c., o agro-turistica e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purchè effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali;
3. introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;
4. prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici;
5. apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse;
6. esercizio di attività estrattiva nelle zone boschive;
7. campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
8. transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, nonchè per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti regolarmente autorizzati e muniti di apposito contrassegno;
9. circolazione e sosta con qualsiasi mezzo di locomozione nelle zone boschive e di pascolo ad eccezione dei mezzi di servizio del parco, dei mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti d'istituto ed ei mezzi connessi con l'esercizio delle attività agricole;
10. costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie e di quelle accessorie alle attività presenti e compatibili, purchè realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali;
11. svolgimento di attività sportive a motore;
12. circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo all'interno dei bacini lacustri, fatta eccezione per le attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca

autorizzata;

13. mettere in acqua ed impiegare in navigazione natanti a motore di qualsiasi tipo nelle acque del lago Albano di Castel Gandolfo, ad eccezione dei casi sottoelencati:
- a) motoscafi ed altri natanti a motore elettrico o a combustione interna appartenenti alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma, e agli Organi di Polizia giudiziaria per lo stretto svolgimento dei compiti di istituto ed agli altri servizi di pubblica utilità limitatamente alle operazioni di sicurezza ed ai servizi di salvataggio, previa comunicazione all'Ente Parco (ad esclusione dei servizi di salvataggio urgenti);
 - b) natanti con motore elettrico, di proprietà di pescatori professionisti in possesso di licenza di pesca di categoria A, che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale ed a titolo principale e che abbiano la residenza nei comuni compresi nel territorio del Parco (Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri);
 - c) motoscafi ed altri natanti a motore elettrico in servizio presso la Federazione Italiana Canottaggio e in servizio presso le associazioni di vela riconosciute dal C.O.N.I., con i soli compiti necessari allo svolgimento delle attività di scuola vela organizzate dai circoli riconosciuti dal C.O.N.I. o da enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., delle regate e degli allenamenti limitatamente al periodo di svolgimento dei medesimi e previo nulla osta dell'Ente Parco sulla base di un programma annuale; per le modalità relative si rimanda all'art. 6 del presente Regolamento;
 - d) natanti a motore elettrico necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento delle regate veliche e delle gare di canottaggio, canoa, kayak e di nuoto su distanze superiori ai metri 500, a condizione che le competizioni siano organizzate dalle rispettive Federazioni sportive affiliate o da enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
14. navigare nelle acque del lago Albano di Castel Gandolfo con i mezzi a motore elettrico nella fascia entro i 200 metri dalla costa, inoltre tali mezzi, per oltrepassare tale fascia, dovranno utilizzare gli appositi corridoi d'ingresso delle imbarcazioni, opportunamente segnalati da boe con bandierine di colore giallo, preventivamente concordate con l'Ente Parco, posizionate in maniera tale da non interferire con i mezzi aerei impegnati in interventi di emergenza A.I.B. (Anti Incendio Boschivo). Tale divieto è derogato per le imbarcazioni dell'Ente Parco durante lo svolgimento dei compiti d'istituto.
15. mettere in acqua qualsiasi tipo di natante a motore nel lago di Nemi, ad eccezione di:
- a) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, alla Provincia

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

di Roma agli enti ed agli organismi pubblici per lo stretto svolgimento dei compiti di istituto ed agli altri servizi di pubblica utilità limitatamente alle operazioni di sicurezza ed ai servizi di salvataggio;

- b) natanti a motore a ciclo diotio o a ciclo diesel non superiore a cinque cavalli vapore, di proprietà di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria "A" che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale e a titolo principale, e in possesso di nulla osta rilasciato dall'ente gestore del parco;
16. mettere in acqua nel lago di Nemi qualsiasi altro natante non a motore, ivi compresi natanti a vela (anche tavole da wind-surf) e natanti a pedale. Non è consentito l'uso di natanti a pagaia (canoe, kayak). Sarà ammessa solamente l'attività dei centri di canoe che abbiano debitamente acquisito il preventivo nulla osta dell'Ente Parco, che siano in regola con la normativa e, inoltre, regolarmente iscritti e affiliati alla Federazione Nazionale Canoa-Kayak.
17. realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
18. apertura di nuove scariche per i rifiuti solidi urbani;
19. apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco;
20. realizzazione di nuove opere di mobilità, quali: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali;
21. realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee E) previste dall'art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, in cui sono consentiti:
- a) interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento
- b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale;
- c) ampliamento ed adeguamento a fini agrituristici;
- d) interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;
22. qualsiasi attività edilizia nelle zone territoriali omogenee C), D) ed F) di cui all'art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968;
23. uso di fuochi all'aperto a terra o con l'ausilio di fornelli all'interno delle aree boscate e a prato, salvo quanto permesso dal vigente "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e comunque mai nella vegetazione ripariale o in sua prossimità;

24. esecuzione di spettacoli pirotecnici con accensione di fuochi a terra e/o aerei senza il preventivo nulla osta rilasciato dall'Ente Parco;
25. mancata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti in occasione di spettacoli pirotecnici;
26. sorvolo di velivoli senza il preventivo nulla osta dell'Ente, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo nonchè salvo l'ammarraggio ed il decollo di aeromobili effettuanti servizi di A.I.B., limitatamente agli interventi di emergenza, nelle aree autorizzate e debitamente segnalate;